



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia**

**(Sezione Quarta)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1357 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da

- -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro-tempore, in relazione alla procedura CIG -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'Avv. Sabatino Alessio Marrama e domiciliata ai sensi dell'art. 25 cod. proc. amm.;

*contro*

- -OMISSIS- S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Pietro Ferraris ed Enzo Robaldo ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Milano, Piazza Eleonora Duse n. 4;

*nei confronti*

- Ditta -OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maurizio Boifava e Antonio Marchianò e domiciliata ai sensi dell'art. 25 cod. proc. amm.;

--OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

*per l'annullamento*

quanto al ricorso introduttivo:

- dell'Avviso di annullamento dell'aggiudicazione del 31 maggio 2023 e del relativo provvedimento di annullamento dell'aggiudicazione e di incameramento della cauzione provvisoria del 31 maggio 2023, prot. 2996/23, della procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. n. 50 del 2016 bandita da -OMISSIS- S.p.A. per l'affidamento del servizio di ritiro e trasporto di rifiuti differenziati provenienti da piattaforme ecologiche e centri di raccolta - Codice CIG: -OMISSIS-, comunicati in pari data;
- della determinazione del Direttore Generale di -OMISSIS- n. 38 assunta in data 31 maggio 2023, richiamata nell'avviso di annullamento dell'aggiudicazione del 31 maggio 2023, ma non comunicata;
- del paragrafo 5.5.1, lett. e, del Disciplinare di gara;
- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi o consequenziali;

quanto al ricorso per motivi aggiunti:

- della comunicazione di -OMISSIS- S.p.A. del 10 agosto 2023 a firma del Direttore Generale e R.U.P., con la quale è stata segnalata *“l'avvenuta aggiudicazione al secondo classificato Costituendo RTI Ditta -OMISSIS- S.r.l. – C.F. -OMISSIS- /-OMISSIS- S.r.l. C.F. -OMISSIS— con uno sconto offerto di 0,25% costi manodopera di € 531.000.00 + iva e oneri aziendali per la sicurezza di € 27.000.00 + iva”* della procedura competitiva avente a oggetto l'affidamento del servizio di ritiro e trasporto di rifiuti differenziati provenienti da piattaforme ecologiche e centri di raccolta bandita da -OMISSIS- S.p.A.;
- di tutti gli atti presupposti, connessi o consequenziali, compreso il contratto di appalto, ove nelle more sottoscritto.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- S.p.A. e della Ditta -OMISSIS- S.r.l.;

Visto il decreto n. -OMISSIS- con cui è stata respinta l'istanza di misure cautelari monocratiche formulata dalla ricorrente e fissata la camera di consiglio per la trattazione collegiale della domanda di sospensione;

Vista l'ordinanza n. -OMISSIS- con cui è stata respinta la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e fissata l'udienza pubblica per la trattazione del merito della controversia;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;

Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;

Uditi, all'udienza pubblica del 25 ottobre 2023, i difensori delle parti, come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

#### FATTO

1. Con ricorso notificato in data 21 giugno 2023 e depositato il 4 luglio successivo, la società ricorrente ha impugnato l'Avviso di annullamento dell'aggiudicazione del 31 maggio 2023 e del relativo provvedimento di annullamento dell'aggiudicazione e di incameramento della cauzione provvisoria del 31 maggio 2023, prot. 2996/23, della procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. n. 50 del 2016 bandita da -OMISSIS- S.p.A. per l'affidamento del servizio di ritiro e trasporto di rifiuti differenziati provenienti da piattaforme ecologiche e centri di raccolta - Codice CIG: -OMISSIS-, comunicati in pari data.

-OMISSIS- S.p.A. è una società a totale capitale pubblico, partecipata dalla Provincia di Monza e della Brianza e da 72 Comuni delle Province di Milano, Monza e Brianza, Pavia e Lodi, che svolge un insieme integrato di servizi ambientali, in particolare riferibili ai servizi di igiene urbana, quali la raccolta differenziata dei rifiuti, la gestione delle piattaforme ecologiche, la pulizia stradale e tutti i servizi correlati, compresi lo smaltimento e il recupero dei

materiali. Con procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. n. 50 del 2016, codice CIG -OMISSIS-, la -OMISSIS- ha indetto una gara per l'affidamento del servizio di appalto di ritiro e trasporto container scarrabili, di dimensioni variabili tra 10 mc e 30 mc, utilizzati per il conferimento di rifiuti differenziati provenienti da piattaforme ecologiche e centri di raccolta ed utenze non domestiche al servizio di una parte dei Comuni suoi soci. Alla procedura competitiva hanno partecipato gli operatori -OMISSIS- e il R.T.I. composto dalla Ditta -OMISSIS- S.r.l. (mandataria) e -OMISSIS- S.r.l. (mandante). All'esito della valutazione delle offerte, con determinazione del Direttore Generale di -OMISSIS- n. 35 del 9 maggio 2023, è stata disposta l'approvazione degli atti di gara, ivi compresa la proposta di aggiudicazione in favore della società ricorrente. Successivamente, la -OMISSIS- ha dato corso alla verifica sia della sussistenza dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50 del 2016 in capo alla ricorrente, mediante acquisizione d'ufficio della documentazione presente sul F.V.O.E. (Fascicolo virtuale dell'operatore economico) istituito presso la Banca dati A.N.A.C., sia della sussistenza dei requisiti di ordine speciale richiesti dalla lex specialis della procedura, come da comunicazione di apertura del relativo subprocedimento del 19 maggio 2023, prot. 2733/23. Non essendo emerso con chiarezza dall'esame della documentazione prodotta dalla ricorrente in sede di gara se la predetta avesse svolto, nel triennio di riferimento, servizi specifici di ritiro e trasporto container scarrabili, oppure se, diversamente, l'attività svolta fosse comprensiva anche della remunerazione di obbligazioni contrattuali estranee o accessorie all'attività di trasporto, quali ad esempio il servizio di conferimento (e i relativi oneri di trattamento) del rifiuto all'impianto di destinazione, la Stazione appaltante ha invitato la ricorrente a fornire gli *“opportuni chiarimenti in merito alle referenze presentate”*. La ricorrente in data 23 maggio 2023 ha fornito i richiesti chiarimenti, successivamente integrati con altre osservazioni; la Stazione appaltante in data 24 maggio 2023 ha chiesto chiarimenti in merito al possesso del requisito da parte della ricorrente anche alla A.S.A. -OMISSIS-

S.p.A., ovvero al soggetto presso il quale la predetta ricorrente avrebbe maturato il requisito di partecipazione alla gara. A conclusione di tale procedimento, ossia in data 31 maggio 2023, la Stazione Appaltante ha inviato alla ricorrente la comunicazione di annullamento dell'aggiudicazione e di incameramento della cauzione provvisoria, avendo appurato *“che il requisito posseduto dall'impresa -OMISSIS-Srl ... risulta insufficiente sotto i seguenti profili: 1) importo annuo, per ciascun anno di contratto; 2) importo complessivo nel triennio; 3) oggetto prevalente di contratto. Dato atto che l'impresa -OMISSIS-Srl ha trasmesso in data 29/05/2023 la dichiarazione di possesso di ulteriori requisiti posseduti alla data di scadenza della presentazione delle offerte, ma la stessa deve ritenersi tardiva e pertanto irricevibile ai fini della qualificazione alla procedura in argomento, in quanto integrazione postuma del requisito dichiarato in gara. Dato altresì atto che in capo all'impresa -OMISSIS-Srl risultano iscritti a ruolo o affidati all'Agente della riscossione della Agenzie delle Entrate debiti definitivamente accertati ... e la posizione dell'impresa è risultata irregolare ... considerato che sussistono gli estremi previsti dall'art. 93, comma 6 del Codice per l'escussione della garanzia provvisoria n. -OMISSIS-prestata da -OMISSIS-Spa in data 03/05/2023. Vista la determinazione del DG di -OMISSIS- n. 38 ... si dichiara inammissibile – ai sensi dell'art. 59 comma 4 lettera b del D.Lgs. 50/2016 – l'offerta presentata dall'impresa -OMISSIS-Srl in quanto priva della qualificazione prescritta dalla regola di gara e si dispone, pertanto, l'annullamento dell'aggiudicazione precedentemente disposta con determinazione del Direttore Generale di Cem Ambiente n. 35 del 09/05/2023 ... si dispone altresì l'incameramento della cauzione definitiva dell'importo di euro 10.800,00...”*. La ricorrente, con nota del 1° giugno 2023, ha chiesto alla Stazione appaltante l'immediata revoca del provvedimento di annullamento dell'aggiudicazione adottato in sede di autotutela, riservandosi di esperire ogni rimedio, anche di natura risarcitoria, a propria tutela e diffidando altresì la medesima Stazione appaltante dall'adottare ulteriori atti lesivi della sua posizione giuridica.

Assumendo l'illegittimità della predetta revoca dell'aggiudicazione, oltre che dell'incameramento della cauzione definitiva, la ricorrente ne ha eccepito la

nullità e/o annullabilità per violazione di legge, per eccesso di potere, per errore sui presupposti, per difetto di istruttoria e per travisamento dei fatti.

Ulteriormente è stata dedotta la nullità e/o l'annullabilità dei provvedimenti impugnati per violazione di legge, per eccesso di potere per errore sui presupposti e difetto di istruttoria e per violazione del disposto di cui all'art. 83, comma 9, del Codice dei contratti pubblici.

Infine, è stata dedotta la violazione di legge per eccesso di potere, errore nei presupposti, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria, con riferimento alla dedotta irregolarità per asseriti debiti iscritti a ruolo a carico della ricorrente. Si sono costituite in giudizio -OMISSIS- S.p.A. e la Ditta -OMISSIS- S.r.l., che hanno chiesto il rigetto del ricorso.

Con il decreto n. -OMISSIS- è stata respinta l'istanza di misure cautelari monocratiche formulata dalla ricorrente ed è stata fissata la camera di consiglio per la trattazione collegiale della sospensiva; con l'ordinanza n. -OMISSIS- è stata respinta la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo ed è stata fissata l'udienza pubblica per la trattazione del merito della controversia.

2. Con ricorso per motivi aggiunti notificato l'8 settembre 2023 e depositato in pari data, la ricorrente ha altresì impugnato la comunicazione di -OMISSIS- S.p.A. del 10 agosto 2023 a firma del Direttore Generale e R.U.P., con la quale è stata segnalata *“l'avvenuta aggiudicazione al secondo classificato Costituendo RTI Ditta -OMISSIS- S.r.l. – C.F. -OMISSIS- / -OMISSIS- S.r.l. C.F. -OMISSIS— con uno sconto offerto di 0,25% costi manodopera di € 531.000.00 + iva e oneri aziendali per la sicurezza di € 27.000.00 + iva”* della procedura competitiva avente ad oggetto l'affidamento del servizio di ritiro e trasporto di rifiuti differenziati provenienti da piattaforme ecologiche e centri di raccolta bandita da -OMISSIS- S.p.A.

Attraverso il predetto ricorso per motivi aggiunti sono state ribadite e in parte integrate le censure già proposte in sede di ricorso introduttivo.

3. In prossimità dell'udienza di trattazione del merito della controversia, i difensori delle parti hanno depositato memorie e documentazione a sostegno delle rispettive posizioni.

All'udienza pubblica del 25 ottobre 2023, il Collegio, uditi i difensori delle parti, ha trattenuto in decisione la controversia.

## DIRITTO

1. I ricorsi, da trattare contestualmente in ragione dell'identità delle censure contenute negli stessi, sono infondati.

2. Con la prima doglianza del ricorso introduttivo, del tutto sovrapponibile rispetto al contenuto del primo motivo del ricorso per motivi aggiunti, si assume che la clausola di cui al paragrafo 5.1, lett. e, del Disciplinare di gara non avrebbe operato alcun riferimento o differenziazione rispetto alle singole componenti di fatturato del servizio indicato dalla ricorrente, limitandosi soltanto a stabilire che il concorrente avrebbe dovuto maturare nel triennio di riferimento 2020-2022 un fatturato complessivo di € 2.500.000,00 ed annuo di € 700.000,00, in ragione dello svolgimento di uno o più servizi *“di ritiro e trasporto container scarrabili mediante automezzi dotati di sistemi di sollevamento”* riferibili a uno o più contratti con committenti pubblici o privati, senza nulla stabilire con riferimento alle singole componenti di fatturato, dalle quali non potrebbero essere escluse singole voci come, ad esempio, quelle relative allo smaltimento del rifiuto; peraltro, in tema di esegesi del bando di gara, nei casi di oggettiva incertezza del contenuto delle clausole, andrebbe preferita l'interpretazione che agevoli la più ampia partecipazione alla procedura, in nome del principio del favor participationis e dell'interesse pubblico al più ampio confronto concorrenziale.

2.1. La censura è infondata.

L'art. 1.1 del Disciplinare di gara (all. 2 al ricorso) stabiliva che *“l'appalto ha per oggetto il servizio di ritiro e trasporto container scarrabili, di dimensioni variabili tra 10 mc e 30 mc, utilizzati per il conferimento differenziato di rifiuti urbani provenienti dalle Piattaforme Ecologiche/Centri di Raccolta/Utenze ND al servizio di quota parte dei*

*Comuni Soci di -OMISSIS- Spa come da elenco allegato, nonché dei c.d. servizi accessori dettagliati all'art. 1 del Capitolato Speciale d'Appalto*"; inoltre, si aggiungeva che «*il servizio verrà compensato "a corpo", pertanto le quantità di materiale da trasportare e/o le distanze degli impianti di destino indicate nei predetti allegati potranno variare in eccesso o in difetto senza che l'appaltatore possa avere nulla a che pretendere per tale scostamento oltre al diritto al pagamento del corrispettivo offerto in sede di gara, fatto salvo quanto disposto all'art.1 del Capitolato Speciale d'Appalto in caso di scostamenti superiori al 5% riguardo all'eventualità di impianti di destino ubicati oltre le soglie chilometriche indicate o di quantitativi trasportati che eccedano quanto previsto a base di gara*». Tra i requisiti di partecipazione era richiesta l'iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali nella Categoria 1, Sottocategoria D5 “*Attività esclusiva di trasporto di rifiuti urbani da impianti di stoccaggio/centri di raccolta a impianti di recupero o smaltimento*”, classe B, e nella Categoria 4, classe D, relativamente al trasporto di alcune tipologie di rifiuti (pneumatici, vetro in lastre e inerti e per eventuali trasporti da utenze non domestiche di rifiuti speciali non pericolosi) e di “*aver erogato, nel triennio 2020-21-22 per committenti pubblici o privati, servizi specifici di ritiro e trasporto container scarrabili mediante automezzi dotati di sistemi di sollevamento per un importo complessivo di almeno € 2.500.000,00 + iva nel triennio e di almeno € 700.000,00 + iva per ciascun anno di servizio, il tutto come meglio specificato nel modello di dichiarazione allegato 2*” [art. 5.1, lett. d) ed e), del Disciplinare].

È pacifico, con riguardo alla gara oggetto di controversia, che la società ricorrente ha prodotto a comprova del proprio requisito di capacità un contratto eseguito in favore di A.S.A. -OMISSIS- S.p.A. che non riguardava soltanto il trasporto dei rifiuti, ma comprendeva anche l'attività di smaltimento e trattamento della Frazione Organica Umida – F.O.U. (un contratto “*combinato*”: cfr. all. 16.8 al ricorso e all. 16 della Ditta -OMISSIS-), inglobando perciò il relativo valore economico entrambe le attività (ossia, oltre al trasporto, anche il trattamento dei rifiuti); per tale motivo la Stazione appaltante, -OMISSIS-, ha provveduto a scorporare i valori del contratto relativi al trattamento dei rifiuti, non pertinenti (e non utilizzabili) ai fini della

partecipazione alla gara de qua, e ha così potuto rilevare che la parte del contratto riferita al solo trasporto dei rifiuti non garantiva il possesso, in capo alla ricorrente, del requisito di capacità previsto dalla lex specialis di gara. Ne sono seguiti la declaratoria di inammissibilità dell'offerta presentata dall'impresa -OMISSIS-, in quanto quest'ultima è risultata priva della qualificazione prescritta dalle regole di gara, e il conseguente annullamento dell'aggiudicazione precedentemente disposta in favore della medesima concorrente.

Siffatto modus procedendi appare corretto, poiché le chiare e univoche indicazioni della lex specialis in ordine al requisito richiesto non potevano ampliare irragionevolmente il novero delle attività idonee a configurarlo, attraverso una interpretazione estensiva delle prescrizioni contemplate nei richiamati atti di gara; non contrasta con le raggiunte conclusioni il contenuto del Capitolato speciale laddove, nel disciplinare le modalità di effettuazione del servizio, prevedeva che “... al termine delle operazioni di caricamento, l'Appaltatrice dovrà conferire agli impianti indicati da -OMISSIS- tutti e soli i rifiuti ivi raccolti. (...) di norma all'interno di ciascun impianto è prevista la seguente operatività: Pesatura iniziale del lordo; Attesa del proprio turno per lo scarico del rifiuto; Scarico del rifiuto; Pesatura finale della tara, completamento della compilazione dei documenti di trasporto, questi ultimi da riconsegnare per la successiva contabilità” (art. 2 del Capitolato: all. 3 di CEM), trattandosi di operazioni riferite esclusivamente al trasporto – o meglio alla fase terminale dello stesso – e per nulla afferenti ad attività di smaltimento o recupero.

Nemmeno la Stazione appaltante avrebbe potuto procedere a una interpretazione estensiva finalizzata a favorire la massima partecipazione, tenuto conto che il tenore delle richiamate disposizioni del Disciplinare, in primo luogo, e poi anche del Capitolato, per nulla ambigue nel loro significato, non lo avrebbe consentito, pena la violazione del principio della tassativa interpretazione delle clausole del bando e della par condicio competitorum.

Difatti, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, «l'interpretazione degli atti amministrativi, ivi compreso il bando, soggiace alle stesse regole dettate dall'art. 1362 e ss. c.c. per l'interpretazione dei contratti, tra le quali assume carattere preminente quella collegata all'interpretazione letterale, in quanto compatibile con il provvedimento amministrativo, perché gli effetti degli atti amministrativi devono essere individuati solo in base a ciò che il destinatario può ragionevolmente intendere, anche in ragione del principio costituzionale di buon andamento, che impone alla P.A. di operare in modo chiaro e lineare, tale da fornire ai cittadini regole di condotte certe e sicure, soprattutto quando da esse possano derivare conseguenze negative (così, tra le tante, Cons. Stato, V, 13 gennaio 2014 n. 72); con la conseguenza che “la dovuta prevalenza da attribuire alle espressioni letterali, se chiare, contenute nel bando esclude ogni ulteriore procedimento ermeneutico per rintracciare pretesi significati ulteriori e preclude ogni estensione analogica intesa ad evidenziare significati inespressi e impliciti, che rischierebbe di vulnerare l'affidamento dei partecipanti, la par condicio dei concorrenti e l'esigenza della più ampia partecipazione” (cfr. Cons. Stato, V, 15 luglio 2013, n. 3811; 12 settembre 2017, n. 4307)» (Consiglio di Stato, III, 25 novembre 2021, n. 7891; anche, III, 4 aprile 2023, n. 3454; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 26 ottobre 2023, n. 2503; IV, 4 luglio 2022, n. 1568).

Del resto, a fronte di un preciso dettato della lex specialis della procedura, non può che applicarsi il principio secondo il quale allorché “l'Amministrazione, nell'esercizio del proprio potere discrezionale decide di autovincolarsi, stabilendo le regole poste a presidio del futuro espletamento di una determinata potestà, la stessa è tenuta all'osservanza di quelle prescrizioni, con la duplice conseguenza che: a) è impedita la successiva disapplicazione; b) la violazione dell'autovincolo determina l'illegittimità delle successive determinazioni (Cons. St., sez. V, 17 luglio 2017, n. 3502). L'autovincolo, com'è noto, costituisce un limite al successivo esercizio della discrezionalità, che l'amministrazione pone a se medesima in forza di una determinazione frutto dello stesso potere che si appresta ad esercitare, e che si traduce nell'individuazione anticipata di criteri e modalità, in guisa da evitare che la complessità e rilevanza degli interessi possa, in fase decisionale, complice l'ampia e impregiudicata discrezionalità, favorire in executivis

*l'utilizzo di criteri decisionali non imparziali. La garanzia dell'autovincolo, nelle procedure concorsuali, è fondamentalmente finalizzata alla par condicio ...*" (Consiglio di Stato, III, 15 febbraio 2022, n. 1120; anche, Consiglio di Stato, VI, 25 ottobre 2023, n. 9219; VI, 2 marzo 2021, n. 1788; sez. III, 15 febbraio 2021, n. 1322; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 13 giugno 2023, n. 1475; IV, 27 febbraio 2023, n. 494; ANAC, delibera 15 marzo 2023, n. 100). Ciò trova ulteriore conferma nella circostanza che, nel bilanciamento tra i principi del favor participationis e della par condicio, il primo è da considerarsi recessivo rispetto al secondo, salvo eccezioni, nella specie non ricorrenti (cfr., in argomento, Consiglio di Stato, IV, 27 ottobre 2020, n. 2545; V, 29 aprile 2019, n. 2720; IV, 14 marzo 2016, n. 1015; T.A.R. Campania, Napoli, II, 6 luglio 2023, n. 4072; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 2 maggio 2023, n. 1039; IV, 19 dicembre 2022, n. 2771; T.A.R. Campania, Napoli, I, 1° settembre 2020, n. 3709). Come rilevato dalla giurisprudenza, *“solo nell'ipotesi – non ravvisabile nella presente fattispecie – in cui il dato testuale presenti ambiguità, l'interprete dovrà prescegliere il significato più favorevole al concorrente (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. V, 17 maggio 2023, n. 4925; id., 29 novembre 2022, n. 10491; id., 4 ottobre 2022, n. 8481; Sez. III, 9 dicembre 2022, n. 10801; id., 15 febbraio 2021, n. 1322; id., 24 novembre 2020, n. 7345; Sez. VI, 6 marzo 2018, n. 1447)”* (Consiglio di Stato, VII, 14 settembre 2023, n. 8316).

2.2. Ne discende il rigetto della scrutinata censura.

3. Con il secondo motivo del ricorso introduttivo, integrato con la seconda censura del ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente assume di essere comunque in possesso del requisito relativo all'avvenuto svolgimento di attività di trasporto di rifiuti riferibili al triennio 2020-2022 – maturato quindi antecedentemente all'avvio della procedura de qua –, che la Stazione appaltante avrebbe dovuto comunque prendere in considerazione attivando il soccorso istruttorio, visto che nella fase post-aggiudicazione il principio della parità di trattamento acquisisce un rilievo secondario, non essendovi, se non in via di riflesso o in via meramente consequenziale, posizioni di altri soggetti aventi un rilievo pari a quello dell'aggiudicatario.

### 3.1. Le doglianze sono infondate.

Va premesso che in sede di partecipazione alla gara, la società ricorrente ha indicato, a comprova del possesso del requisito di capacità, il solo contratto con la A.S.A. -OMISSIS-, che, come rilevato in precedenza, si è rivelato insufficiente a dimostrare l'effettivo possesso del requisito medesimo (cfr. all. 5 di -OMISSIS-).

Sulla scorta di tale presupposto, non sarebbe stato consentito alla Stazione appaltante procedere, tramite il soccorso istruttorio, a verificare comunque la sussistenza del requisito in capo alla ricorrente, attingendo a documentazione non prodotta in sede di gara e quindi non ritualmente acquisita alla procedura selettiva in un momento anteriore alla scadenza del termine imposto dal bando; l'unica eccezione a tale divieto avrebbe potuto essere rappresentata dall'acquisizione di documenti integrativi o specificativi – mai aggiuntivi e ulteriori – rispetto a quelli prodotti in sede di domanda di partecipazione, in modo da non vulnerare la par condicio competitorum.

Difatti, laddove fosse ammessa l'integrazione ex post della documentazione originariamente prodotta in sede di gara, ciò *“costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio, che verrebbe vulnerato dalla rimessione in termini, per mezzo della sanatoria (su iniziativa dell'amministrazione), di una documentazione incompleta o insufficiente ad attestare il possesso del requisito di partecipazione o la completezza dell'offerta, da parte del concorrente che non ha presentato, nei termini e con le modalità previste dalla lex specialis, una dichiarazione o documentazione conforme al regolamento di gara”* (Consiglio di Stato, Ad. plen., 25 febbraio 2014, n. 9). È un dato pacifico che *«in sede di gara pubblica non può ammettersi il soccorso istruttorio per la comprova dei requisiti attesa, tra l'altro, l'inesistenza della carenza di un elemento formale della domanda: detto altrimenti, il soccorso istruttorio equivarrebbe ad una sostanziale rimessione in termini. Più in particolare è stato affermato che, sempre in sede di verifica del possesso dei titoli successivamente all'avvenuta aggiudicazione, non può escludersi il soccorso istruttorio nel caso in cui, dichiarato il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, il concorrente produca documentazione insufficiente o incompleta o*

*errata, comunque inidonea a dimostrare il requisito così come posseduto e dichiarato all'atto di presentazione della domanda di partecipazione. Conseguentemente ben è dato alla stazione appaltante assegnare al concorrente "un termine non superiore a 10 giorni" per regolarizzare le dichiarazioni incomplete o la documentazione carente. Non è invece consentito il soccorso istruttorio attivato non tanto per integrare e chiarire la documentazione prodotta a comprova della dichiarazione quanto, piuttosto, per rettificare il contenuto della dichiarazione medesima nella sua integralità (così Cons. Stato, sez. V, 22 febbraio 2021, n. 1540)» (Consiglio di Stato, V, 14 aprile 2023, n. 3819; anche, V, 26 maggio 2023, n. 5205; V, 6 dicembre 2021, n. 8148, V, 9 luglio 2019, n. 4787).*

Quindi, correttamente, la Stazione appaltante non ha ritenuto di prendere in considerazione l'ulteriore documentazione prodotta dalla ricorrente soltanto in sede di subprocedimento di verifica dei requisiti e finalizzata a dimostrare il possesso in capo alla stessa del requisito previsto dall'art. 5.1, lett. e), del Disciplinare (*"l'aver erogato, nel triennio 2020-21-22 per committenti pubblici o privati, servizi specifici di ritiro e trasporto container scarrabili mediante automezzi dotati di sistemi di sollevamento per un importo complessivo di almeno € 2.500.000,00 + iva nel triennio e di almeno € 700.000,00 + iva per ciascun anno di servizio, il tutto come meglio specificato nel modello di dichiarazione allegato 2"*).

3.2. Da quanto in precedenza evidenziato, scaturisce l'infondatezza delle scrutinate doglianze.

4. Con il terzo motivo del ricorso introduttivo, integrato con la terza censura del ricorso per motivi aggiunti, si assume l'illegittimità dei provvedimenti impugnati anche con riferimento alla dedotta irregolarità per asseriti debiti iscritti a ruolo a carico della ricorrente, non constando alcuna irregolarità fiscale della concorrente all'atto della partecipazione alla gara.

4.1. Le doglianze sono infondate.

Nel provvedimento del 31 maggio 2023, con cui è stata dichiarata inammissibile l'offerta presentata dall'Impresa -OMISSIS-, in quanto priva della qualificazione prescritta dalla regola di gara, ed è stato disposto l'annullamento dell'aggiudicazione precedentemente disposta in favore della

predetta, -OMISSIS- ha “dato altresì atto che in capo all’impresa -OMISSIS- risultano iscritti a ruolo o affidati all’Agente della riscossione dall’Agenzia delle Entrate debiti definitivamente accertati, ai sensi della deliberazione ANAC n. 157/2016 e successivi aggiornamenti, e che pertanto la richiesta di verifica n° 9124498, elaborata in data 22/05/2023 e scaricata dalla Stazione Appaltante in data 29/05/2023 dal FVOE, ha dato esito negativo e la posizione dell’impresa è risultata irregolare”.

Come statuito da una condivisibile giurisprudenza, “le certificazioni relative alla regolarità contributiva e tributaria delle imprese partecipanti alle gare pubbliche emanate dagli organi preposti si impongono alle stazioni appaltanti, che non possono in alcun modo sindacarne il contenuto, non residuando alle stesse alcun potere valutativo sul contenuto o sui presupposti di tali atti, spettando in via esclusiva all’Agenzia delle entrate il compito di esprimere il giudizio sulla regolarità fiscale dei concorrenti e non disponendo la stazione appaltante di alcun potere di autonomo apprezzamento del contenuto delle certificazioni di regolarità tributaria, ciò al pari della valutazione circa la gravità o meno della infrazione previdenziale, riservata agli enti previdenziali (Ad. plen. n. 8/2012; V, 17 maggio 2013, n. 2682)” (Consiglio di Stato, V, 2 maggio 2022, n. 3439; V, 19 febbraio 2019, n. 1141; T.A.R. Campania, Napoli, I, 5 luglio 2023, n. 4011; T.A.R. Sicilia, Catania, III, 30 marzo 2023, n. 1082; T.A.R. Puglia, Lecce, II, 24 gennaio 2023, n. 116; in senso contrario, tuttavia, Consiglio di Stato, Ad. plen., 25 aprile 2016, n. 10; T.A.R. Campania, Salerno, I, 5 giugno 2023, n. 1304).

Risulta evidente che il vincolo posto alle Stazioni appaltanti di attenersi alle risultanze delle certificazioni rilasciate dagli Enti preposti risponda allo scopo di ridurre i possibili arbitrii nelle verifiche delle Amministrazioni aggiudicatrici, oltre che di garantire una maggiore certezza e speditezza delle procedure di affidamento (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, I, 5 luglio 2023, n. 4011).

Pertanto, a fronte di una certificazione estrapolata dal fascicolo virtuale dell’operatore istituito presso la Banca dati A.N.A.C. attestante una irregolarità fiscale alla data del 22 maggio 2023 (all. 13 di -OMISSIS-), nessun potere residuava in capo alla Stazione appaltante in ordine agli effetti della

medesima, nemmeno potendo essere prese in considerazione eventuali difformi certificazioni prodotte dalla parte interessata, avuto riguardo alla circostanza che la certificazione A.N.A.C. è immediatamente attuativa della previsione di cui all'art. 80, comma 4, del D. Lgs. n. 50 del 2016, ovvero riguarda la verifica della sussistenza di una causa di esclusione dalla partecipazione a una procedura d'appalto per gli operatori che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali; ove fosse possibile mettere in discussione tali risultanze ne risulterebbe vanificato tutto il sistema di digitalizzazione riguardante il settore degli appalti pubblici e ne risulterebbero compromessi gli obiettivi di riduzione delle tempistiche di esecuzione delle commesse e di limitazione dell'arbitrio delle Stazioni appaltanti in ordine alla valutazione dei requisiti di capacità dei concorrenti [cfr., al proposito, art. 1, lett. m, della legge n. 78 del 2022 - *“Delega al Governo in materia di contratti pubblici”*: «*riduzione e certezza dei tempi relativi alle procedure di gara, alla stipula dei contratti (...) e all'esecuzione degli appalti, anche attraverso la digitalizzazione e l'informatizzazione delle procedure, la piena attuazione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici e del fascicolo virtuale dell'operatore economico ...*»].

4.2. Di conseguenza, anche le suesposte censure sono infondate.

5. All'infondatezza degli scrutinati motivi sia del ricorso introduttivo che di quello per motivi aggiunti, consegue il rigetto dei predetti gravami; ciò determina altresì il rigetto della domanda di risarcimento del danno in forma specifica e/o per equivalente avanzata dalla parte ricorrente.

6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti indicati in epigrafe; respinge altresì la domanda di risarcimento del danno.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore di -OMISSIS- S.p.A. e della Ditta -OMISSIS- S.r.l. nella misura di € 2.000,00 (duemila/00) ciascuna (€ 4.000,00 complessivi), oltre oneri e spese generali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le parti del giudizio.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 25 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Gabriele Nunziata, Presidente

Antonio De Vita, Consigliere, Estensore

Silvia Torraca, Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Antonio De Vita**

**IL PRESIDENTE**  
**Gabriele Nunziata**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.